



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 06/05/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di n. 5 BPF di lire 1.000.000 ciascuno. Al momento dell'incasso degli stessi apprendeva che le sarebbero stati liquidati interessi inferiori rispetto a quelli dovuti, atteso che il timbro apposto sui titoli non variava l'importo fisso bimestrale previsto per il periodo dal 21° al 30° anno.

La ricorrente chiede all'Arbitro che l'intermediario applichi, per il periodo fino al 20° anno, i rendimenti previsti dal timbro modificativo della serie Q/P e, per il periodo dal 21° al 30°, l'importo fisso bimestrale stampigliato (lire 258.150 a bimestre).

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso, in quanto la fattispecie di cui si discute, che ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione avvenuta nel 1986, esula dalla competenza temporale dell'Arbitro.

Argomenta al riguardo che, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi ABF, "*in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)*"; ritiene inoltre che non si possono ricondurre i fatti oggetto di contestazione al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle "*operazioni o comportamenti*" dell'intermediario "*e non, invece, [da]l momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio*



da essi derivante si sia eventualmente manifestato” (richiama sul punto la decisione n. 7097/20 del Collegio di Bologna).

Eccepisce inoltre l’incompetenza *ratione materiae* dell’Arbitro. Ritiene infatti che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi non rientrino nell’ambito di applicazione oggettivo dell’Arbitro Bancario Finanziario, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Fa presente che la serie “Q” è stata istituita con D.M. del 13.06.1986 e che le tabelle allegate al D.M. indicavano i saggi di interesse. Precisa che i tassi per i primi vent’anni prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto, mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell’interesse semplice.

Afferma di aver utilizzato, per l’emissione dei suddetti BFP appartenenti alla serie “Q”, i moduli cartacei della precedente serie “P” e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall’ art. 5 del D.M. 1986, il timbro recante la “serie Q/P” sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie “P”.

Fa presente che l’art. 5 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l’“importo” da corrispondere al sottoscrittore.

Dichiara di aver correttamente offerto alla titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M.

Evidenzia come la soluzione “ibrida” proposta dalla ricorrente (la quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori. Al riguardo cita in particolare le decisioni della Corte di Cassazione SS.UU. n. 3963/19 e del Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018.

Ritiene inconferente l’eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall’art. 6 del D.M. 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del D.M. 1986, quindi anche con riferimento all’ultimo decennio.

Chiede, in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, di rigettare le domande della ricorrente, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

In sede di repliche la ricorrente insiste per l’accoglimento delle richieste formulate nel ricorso.



DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, il Collegio ritiene che le stesse non colgano nel segno per le ragioni di seguito esposte.

Sotto il profilo della presunta inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'arbitro, il Collegio rammenta innanzitutto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, ha riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che si riferisce specificamente a "*connotazioni contrattuali*"). La materia, pertanto, rientra nella competenza dell'ABF.

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis* dell'arbitro, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato il principio in forza del quale «*Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF*». La controversia *de qua* rientra, quindi, nella competenza dell'ABF.

Passando al merito, giova rilevare come la controversia in esame concerna l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di cinque BFP sottoscritto dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, la ricorrente chiede la liquidazione dei buoni dal 1° al 30° anno, riconoscendo tuttavia l'applicazione dei rendimenti della serie Q per il primo ventennio e contestando, invece, il mancato pagamento dal 21° al 30° anno dell'importo fisso bimestrale stampigliato sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.*"

In effetti, dalla lettura del fronte e del retro dei titoli in contestazione, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha quindi utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione del buono della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Sul punto, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nella ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro dei titoli per il periodo successivo (*ex multis* cfr. Coll. di Bari, dec. n. 7986/2020).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli, il rendimento indicato sul retro dei buoni corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS